

D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Staff Amb/Sic

15 luglio 2008

CNA SERVIZI BOLOGNA *s.c.r.l.*

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 22
Tel. (051) 299111 r.a. - Fax (051) 6310170
C.F. e Reg. Imp. di Bo n. 02235980378
REA di Bologna n° 263200
Partita IVA 02235980378

Web: www.bo.cna.it - email: info@bo.cna.it




FINALITA'

Il D.lgs intende garantire sul territorio nazionale **l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori siano essi subordinati, autonomi od equiparati**



LE PRINCIPALI NOVITA'

- Definizione di lavoratore
- Soggetti equiparati al lavoratore
- Computo dei lavoratori
- Campo di applicazione
- Formazione del RSPP
- Comunicazioni obbligatorie
- DVR
- DUVRI
- Informazione – formazione lavoratori
- Sanzioni



Definizioni (articolo 2)

LAVORATORE


NUOVO T.U.	precedente normativa
<p>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, <u>esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.</u></p>	<p>Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro</p>

SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE

- soci lavoratori di cooperativa;
- soci di società, anche di fatto, che prestano attività;
- associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.);
- tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97);
- soggetti formati per promuovere e realizzare l'alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT.

CAMPO DI APPLICAZIONE articolo 3

Tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi ed equiparati



Tutti i settori d'attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio

LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. SICUREZZA

- **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
- **GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**
- **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**
- **IL MEDICO COMPETENTE, qualora sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro può :

- auto-nominarsi
- nominare altro soggetto esterno o interno all'azienda

L'AUTO-NOMINA è ammessa nelle
Aziende artigiane e industriali
fino a 30 addetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

la formazione obbligatoria

I corsi di formazione RSPP per titolari/leg.
Rapp. : durata minima 16 / massima 48 ore

Novità

corsi di aggiornamento (anche per coloro che si sono auto-nominati in sanatoria prima del dicembre 1996), da definire tramite Accordo Stato/Regioni .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

la formazione obbligatoria

IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della azienda, deve :

- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'auto-nomina Novità:

- non è più dovuto l'invio all'Organo di Vigilanza AUSL
- va inviata per conoscenza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

ADDETTI ALL'EMERGENZA

- **ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**
- **ADDETTO PRIMO SOCCORSO**

L'incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da un dipendente dell'impresa

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione

Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

Formazione

sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 il quale prevede un corso per:

- **ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
DURATA 4 ORE**
- **ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
DURATA 8 ORE**

Una azienda si considera a Medio Rischio Incendio quando è soggetta a richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco

ADDETTO PRIMO SOCCORSO compiti

- mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o pacchetto di pronto soccorso)
- aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
- intervenire in caso d'infortunio onde evitare che l'infortunato venga soccorso in modo non corretto

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Formazione - DM 388/2003 invariato

Sono identificati tre gruppi di aziende:

Gruppo A

- I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro
- III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B

- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C

- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Formazione

E' svolta da **personale medico** ed ha cadenza triennale

DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI

- **gruppo A**
- Corso di formazione di 16 ore
- Corso di aggiornamento di 6 ore
- **gruppo B**
- Corso di formazione di 12 ore
- Corso di aggiornamento di 4 ore
- **gruppo C**
- Corso di formazione di 12 ore
- Corso di aggiornamento di 4 ore

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- **AZIENDALE**: formazione minima di **32 ore** iniziali, con **aggiornamento periodico** (4/8 h)
- **TERRITORIALE**: per aziende o unità produttive che occupano fino a 15 *lavoratori* (quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc.)

L' RLS deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure preventive.

L'impresa ha l'obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza .

SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria
quando ricorrono casi di rischio
per la salute dei lavoratori




la modalità corretta per determinare l'obbligo è
effettuare la valutazione dei rischi

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE


- **Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria**
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia
- **Consegna la documentazione sanitaria:**
 - al Datore di Lavoro alla cessazione dell'incarico
 - al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro
- **Visita gli ambienti di lavoro** almeno **una volta all'anno o a cadenza diversa** che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- **Comunica**, mediante autocertificazione, **il possesso dei titoli e requisiti** (art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
- **Collabora** con il datore di lavoro a: predisposizione **servizio di primo soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione**
- **, informazione e formazione dei lavoratori,**
- **Fornisce ai lavoratori** le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

II DVR



Il datore di lavoro deve **valutare**, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, previa consultazione del RLS, **i rischi per la sicurezza e la salute** dei lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoro



La valutazione deve essere effettuata **su tutti rischi** (obbligo non delegabile) compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro - correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Oggetto della valutazione :


- relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri adottati,
- indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati,
- programma delle misure per il miglioramento nel tempo,
- individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli che le devono attuare,
- nominativi RSPP- RLS- medico competente,
- individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità, esperienza, formazione ed addestramento

Novità: la valutazione deve avere **data giuridicamente certa** (vidimazione notarile). La richiesta è di riconoscere la data certa quando il documento , come previsto, è controfirmato dal RLS/RLST e dal medico competente che sono attori terzi rispetto al datore di lavoro.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Autocertificazione

- I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** possono **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2012.
- I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** dovranno effettuare la valutazione sulla base di **procedure standardizzate** definite entro 18 mesi da apposito DM.
- I datori di lavoro che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.



L'autocertificazione non è possibile per le aziende ad elevato rischio (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR - novità

- **si amplia la platea** delle aziende che devono avere il DVR (lavoratori – rischi d'attività)
- quando saranno elaborate **le procedure standardizzate** previste dal decreto tutte le aziende fino a 50 lavoratori dovranno avere il DVR standardizzato, scomparirà così la differenziazione per le aziende fino a 10 lavoratori.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

decorrenza



La valutazione dei rischi ed i suoi contenuti nonché tutte le disposizioni che ad essa rinviano, comprese le relative sanzioni, previste dal decreto,

diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(29/07/2008)


fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

casi particolari



Occorre realizzare una **specifica valutazione dei rischi** in presenza di lavoratrici in età fertile e di minori (che dovrà essere comunicata ai genitori del minorenne).



è vietato adibire i minori ad una serie di lavorazioni e processi (D.lgs 345/1999 che richiama la legge 977/1967)

DUVRI - documento unico valutazione rischi interferenti è soggetto:

Il datore di lavoro committente che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI

obblighi del datore di lavoro committente :

- **Fornisce** dettagliate **informazioni** sui rischi specifici e misure di prevenzione e di emergenza adottate nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.
- **Verifica l'idoneità tecnico- professionale** delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d'opera (2222.c.c.) o somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate ad un DPR che disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso di questi requisiti).
- **Promuove il coordinamento e la cooperazione** elaborando il **DUVRI** che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è possibile, ridurre al minimo, **i rischi da interferenze**. Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera.

Per i contratti d'appalto o d'opera stipulati prima del 25/8/2007 e ancora in corso alla data del 31/12/2008, il **DUVRI deve essere allegato entro il **termine perentorio del 31/12/2008**.**

I COSTI DELLA SICUREZZA

devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, nei contratti, anche in essere alla data del 15 maggio 2008, relativi a:

- **Subappalto**
- **Appalto**
- **Somministrazione**, *ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali*
- **Prestazione continuativa o periodica di servizi**

**I costi da indicare sono quelli propri
connessi allo specifico appalto**

Nei contratti stipulati prima del 25/8/2007 e ancora in corso alla data del 31/12/2008, i costi della sicurezza devono essere indicati entro questa data.

Esclusione del DUVRI e relativa stima dei costi per i seguenti appalti:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

INFORMAZIONE dei dipendenti

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività' dell'impresa in generale e sui rischio specifici cui e' esposto in relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa **verifica della comprensione** della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

È specificato che la formazione comprenda anche l'addestramento effettuato da **persona esperta e sul luogo di lavoro**

APPARATO SANZIONATORIO

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancato documento di valutazione rischi	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000
Mancata nomina RSPP	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000
Mancata <u>autonomia</u> RSPP e formazione	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Forniture DPI	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000
Designazione addetti antincendio evacuazione Primo soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000
Formazione lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 (per ogni comma)
Informazione lavoratori	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 (per ogni comma)
Mancata informazione, formazione e addestramento	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000 a 4.000

APPARATO SANZIONATORIO

PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancata nomina Medico competente	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000
Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 €
Contratti appalto d'opera e somministrazione. Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi; Informazioni sui rischi agli appaltatori	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000
Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in caso di pericolo grave e immediato	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000
Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000

SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE AUTONOMO/ IMPRESE FAMILIARI

Violazione	SANZIONE
Utilizzo attrezzature e DPI non conformi ai titoli specifici	Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI

le seguenti **INOSSERVANZE** sono punite con arresto fino ad un mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

- **disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzo corretto** delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
- **utilizzo** in modo appropriato dei **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalazione** immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, **di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**; adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successivo punto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- **rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre **che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.